

**LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO 2019
2021 ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO
2019 L. 30/12/2019 N. 145**

Dott. Claudio Malavasi

ITER PER LA FORMAZIONE APPROVAZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO 2019 2021

ATTI PROPEDUTICI

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” (Art. 46, c.3, Tuel). Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.

a) Presentazione DUP (31/7)

b) Eventuale Nota Aggiornamento DUP (15/11)

PROCESSO FORMAZIONE DEL BILANCIO 2019 2021

- A) PIANO DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALE (art 58 comma 1 della legge 21/8/2008 conv. Del DL 112/2008)

- B) APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DA PARTE DELLA GIUNTA (15/11)

- C) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- D) APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019/2021 ENTRO IL 31/12 CON RISPETTO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO EX LEGGE 243/2012

*LA RIFORMA DEI VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA*

Con le **sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018** , la Corte Costituzionale ha stabilito

che:

*«**l'avanzo di amministrazione**, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio»;*

per il **fondo pluriennale vincolato**, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».

Secondo la Corte costituzionale gli avanzi di amministrazione devono essere pienamente utilizzabili e non possono essere assoggettati ai vincoli di finanza pubblica

PROSPETTIVE FUTURE: LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI AVANZI

L'interpretazione della Corte costituzionale sugli avanzi di amministrazione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti dalla necessità di reperire risorse per coprire, ai fini dei parametri europei, le spese sostenute attraverso i medesimi avanzi.

La piena attuazione delle sentenze, quindi, secondo quanto affermato dalla RGS con la circolare n. 5/2018 non è immediato ma richiede un intervento legislativo di adeguamento della disciplina contenuta nella legge 232/2016 (art. 17, comma 13, legge 196/2009) .



INTERVIENE LA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN VIA DEFINITIVA

L'INTERVENTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Il DL 91/2018 CONV. LEGGE 108/2018 (cosiddetto «milleproroghe») ha stanziato ulteriori risorse a favore di regioni ed enti locali, al fine di dare attuazione alla liberalizzazione degli avanzi imposta dalle decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018).

***ATTRIBUZIONE DI NUOVI SPAZI FINANZIARI «GRATUITI» DA
PARTE DELLE REGIONI***

LA CIRCOLARE RGS N. 25 DEL 3/10/2018

L'articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n.

*3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. **Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.***




**UTILIZZO LIBERO
PER SPESE DI
INVESTIMENTO!!!**

LE TIPOLOGIE DI AVANZO «LIBERATE»

TIPOLOGIA DI AVANZO	VALIDO AI FINI DEL PAREGGIO
QUOTE ACCANTONATE	Se finanziano spese di investimento
QUOTE VINCOLATE	Se finanziano investimenti (escluse le QUOTE VINCOLATE DA MUTUI)
QUOTE DESTINATE	SI
QUOTE LIBERE	Se finanziano investimenti

Il nuovo calcolo del saldo di finanza pubblica 2018



ALCUNI CHIARIMENTI DELLA RGS

«In merito a quanto richiesto, si chiarisce preliminarmente che, come disposto dalla Circolare MEF n. 25 del 3 Ottobre 2018, gli enti possono considerare tra le entrate finali valide ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 anche l'avanzo di amministrazione applicato nel 2018, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D. Lgs n. 118/2011, per finanziare investimenti.

Tale avanzo, da includere tra le entrate finali (e che trova rappresentazione nella Sezione 1 del modello MONIT/18, alla nuova voce " AA)Avanzo di amministrazione per investimenti", editabile nel prospetto del secondo semestre (a partire dal primo gennaio 2019)), deve essere avanzo non derivante da mutui precedenti e deve trattarsi solo di avanzo applicato per il finanziamento di investimenti aggiuntivi sia a quelli che l'ente ha realizzato o intende realizzare a valere sugli spazi finanziari eventualmente acquisiti mediante la partecipazione ai Patti di Solidarietà o alle Intese Regionali 2018 per finanziare investimenti da avanzo, sia a quelli che l'ente può realizzare nel rispetto del proprio saldo, senza generare un saldo negativo di competenza tra le entrate e le spese finali»

GLI ENTI BENEFICIARI DI SPAZI FINANZIARI

Casistica	Effetti circolare 25/2018
Enti beneficiari di spazi finanziari "verticali"	LIBERALIZZATE SOLO LE QUOTE AGGIUNTIVE RISPETTO AGLI SPAZI OTTENUTI La circolare 25/2018 produce effetti solamente per le quote aggiuntive di avanzi applicate rispetto agli spazi ottenuti. Fino a diverse disposizioni, dovranno continuare a rendicontare gli spazi secondo le regole precedenti, tramite la sezione 2 del MONIT/2018 e la BDAP-MOP
Enti beneficiari di spazi finanziari "orizzontali"	LIBERALIZZATE SOLO LE QUOTE AGGIUNTIVE RISPETTO AGLI SPAZI OTTENUTI La circolare 25/2018 produce effetti solamente per le quote aggiuntive di avanzi applicate rispetto agli spazi ottenuti. Fino a diverse disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dovranno continuare a rendicontare gli spazi secondo le regole precedenti, tramite la sezione 2 del MONIT/2018 e la BDAP-MOP; ➤ restituire gli spazi ottenuti con peggioramento del saldo nel biennio successivo
Enti non beneficiari di spazi finanziari	LIBERALIZZATE TUTTE LE QUOTE DI AVANZO PER INVESTIMENTI, ANCHE SE GIA' APPLICATE AL BILANCIO Possono valorizzare tra le entrate finali tutto l'avanzo di amministrazione utilizzato per finanziare investimenti, sia quello già applicato che quello da applicare

L'AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO SUL MONITORAGGIO


		Sezione 1	
		Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al I Semestre 2018	Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) al I Semestre 2018
		(a) (1)	(b)(1)
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+		
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	52	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	+	184	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	+		
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	0	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	236	

RIGA "AA"
compilabile da
gennaio

PAREGGIO DI BILANCIO: NOVITA' IN ARRIVO

SECONDO LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019, IL PAREGGIO DI BILANCIO VIENE ABOLITO.

GLI ENTI DEVONO GARANTIRE UNICAMENTE UN RISULTATO DI COMPETENZA NON NEGATIVO, DESUNTO DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI A RENDICONTO, COMPRENSIVO DI AVANZO E DI MUTUI.



819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.


825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

PAREGGIO DI BILANCIO : LEGGE 145/2018

A **livello preventivo**, quindi, il rispetto del pareggio di bilancio è garantito «semplicemente» dal rispetto delle regole generali del bilancio

(ENTRATE=SPESE)




RILEVEREBBERO QUINDI:

- a) i MUTUI (anche tramite avanzo o FPV)
- b) il rimborso della quota capitale dei MUTUI;
- c) L'AVANZO E IL DISAVANZO



A livello previsionale il pareggio viene sempre rispettato, in forza degli obblighi previsti dall'art. 162 del Tuel


A **rendiconto**, l'ente è considerato in pareggio se il risultato di competenza desunto dal prospetto degli equilibri è positivo o pari a zero. **NON CONTANO GLI ACCANTONAMENTI**



Non tramutandosi in impegni gli accantonamenti non pesano sul risultato della gestione di competenza.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

DUP-BILANCIO: GLI ALLEGATI



GLI ALLEGATI PREVISTI DALL'ART. 172 DEL TUEL

Elenco indirizzi internet enti ed organismi per consultazione bilanci

Delibera di individuazione aree e fabbricati da destinare a residenza ed attività produttive

Delibere di approvazione tariffe e aliquote tributi locali e tasso di copertura servizi a domanda

Parametri di deficitarietà strutturale

individuale


Coerenza bilancio con vincoli di finanza pubblica



Il piano delle opere pubbliche non è più previsto come allegato al bilancio dall'art. 172 del Tuel

RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione (Arconet, FAQ n. 15).



**SONO DOCUMENTI DIVERSI: IL BILANCIO PREVISIONALE NON
PUO' ESSERE VARIATO AUTOMATICAMENTE**

RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Approvazione schema
di bilancio in GC

Approvazione bilancio in
Consiglio comunale

Modifiche al bilancio gestionale 2018-2020 (che incidono anche sul B.P. 2019-2021) apportate tra l'approvazione dello schema di bilancio e la sua approvazione in consiglio

Come si adegua il bilancio alle
modifiche sopravvenute?

SCHEMA DI BILANCIO

BILANCIO

APPROVATO

SOLUZIONE A): la giunta approva una delibera per emendare lo schema di bilancio e recepire le variazioni sopravvenute (se previsto dal regolamento)

SOLUZIONE B): dopo l'approvazione del bilancio si apportano immediatamente le modifiche necessarie a recepire le variazioni intervenute nel frattempo.

RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

**Approvazione bilancio in
Consiglio comunale**

31/12/2018

**Modifiche al bilancio gestionale 2018-2020 (che incidono
anche sul B.P. 2019-2021) apportate tra l'approvazione in
consiglio ed il 31/12/2018**

Come si adegua il bilancio alle modifiche sopravvenute?

**OCCORRE CHE IL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE MODIFICH I DUE
DOCUMENTI PREVISIONALI IN QUANTO NON VI E' ALCUN AUTOMATISMO**

**MODIFICA
AL BILANCIO 2018-2020**

**MODIFICA AL BILANCIO 2019-
2021 GIA' APPROVATO**

RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Organo	Deposito bilancio e approvazione bilancio	<p style="text-align: center;">Approvazione nuovo bilancio e apertura nuovo esercizio <i>oppure</i> Approvazione nuovo bilancio e variazioni disposte in esercizio provvisorio</p>
Giunta comunale	Presentazione di emendamenti per adeguamento allo schema bilancio alle variazioni, se il regolamento lo prevede. Altrimenti occorre variarlo successivamente.	Presenta al Consiglio una variazione al bilancio funzionale ad adeguare il bilancio alle variazioni intervenute (se di competenza del Consiglio) o approva la variazione se di propria competenza.
Dirigenti	=====	Varia oltre al bilancio gestionale anche il nuovo bilancio previsionale. La variazione può essere disposta con il medesimo provvedimento. Ad es: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Variazione di esigibilità al FPV ➤ Variazioni compensative tra capitoli dello stesso macro.
Consiglio	=====	Approva la variazione al bilancio previsionale, se di propria competenza. La variazione può essere disposta con il medesimo provvedimento

TERMINI PER L'INVIO DEI DATI ALLA BDAP

Con DM 12 maggio 2016 sono state approvate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati alla BDAP da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 13, c. 3, della legge n. 196/2006 e dell'art. 18, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011.

Documentazione	Obbligo di trasmiss. BDAP	Tempistica
Bilancio di previsione	SI	Entro 30 gg da approvazione
Rendiconto della gestione	SI	Entro 30 gg da approvazione*
Bilancio consolidato	SI	Entro 30 gg da approvazione
Piano indicatori e risultati attesi	SI	Entro 30 gg da approvazione
Variazioni di bilancio**	NO	=====

* Se al 30 maggio non è approvato il rendiconto, si trasmettono i dati di preconsuntivo

** Obbligo superato dal DL 113/2016

LE SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'art. 9, commi da 1-*quinquies* a 1-*octies* del DL 113/2016 (L. n. 160/2016) ha introdotto nuove sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione e invio di bilanci/rendiconti alla BDAP. Non esiste l'obbligo di trasmettere le variazioni di bilancio.

Mancato rispetto dei termini per:	Divieto di assunzione*	Scioglimento consiglio comunale	Decorrenza sanzione divieto assunzione
Bilancio di previsione: · approvazione · invio BDPA entro 30 gg successivi	SI SI	SI NO	Bilancio 2017-2019
Rendiconto: · approvazione · invio BDPA entro 30 gg successivi	SI SI	SI NO	Rendiconto 2016
Bilancio consolidato: · approvazione * invio BDPA entro 30 gg successivi	SI SI	NO NO	Consolidato esercizio 2016

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
commi 902 904 LEGGE 145/2018

902. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

903. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».

904. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ».

**VANTAGGI PER APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2019 2021
ENTRO 31/12/2018 IL CONSUNTIVO 2017 ENTRO IL 30/4/2018
LEGGE 30/12/2018 N. 145 ART. 1 COMMA 905**

ART. 5 COMMI 4 E 5 DELLA LEGGE 25/2/1987 N. 67

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

ARTICOLO 2 COMMA 594 DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244

2.

594.

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Art. 6 commi 12 e 14 del DL 78/2010 conv. nella L. 122/2010

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Comma 14

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art 12 comma 1 ter DL 98/2011 conv. L 111/2011

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. (49)

ART. 5 COMMA 2 DEL DL 95/2012 CONV. L 135/2012

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

ART. 24 DEL DL 66/2014 CONV. NELLA LEGGE 89/2014

Art. 24 Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato” sono inserite le seguenti: “che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”.

2. OMISSIS

LE NOVITA' IN ARRIVO

Dal 2019 la trasmissione alla BDAP sostituisce la certificazione di bilancio e rendiconto al Ministero dell'interno

Dal 1° novembre 2019 la mancata trasmissione alla BDAP comporta la sospensione dei trasferimenti/erogazioni dopo
30 gg

Entro 30 gg dalla scadenza del termine di approvazione di bilancio di previsione e consolidato gli enti devono comunque trasmettere i dati

LA COMMISSIONE ARCONET ED IL MEF HANNO ANNUCIATO UNA SIGNIFICATIVA EVOLUZIONE DEI CONTROLLI DELLA BDAP

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

I trasferimenti in c/capitale rappresentano una casistica molto particolare di spese che l'ordinamento richiede vengano finanziate da entrate correnti. Nella maggior parte dei casi si tratta di un errore di classificazione

L'ente ha determinato il FPV di entrata di parte corrente, sia nel primo che nel secondo esercizio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA A ANNO 2019	COMPETENZA A ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		125.500,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	120.000,00		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	130.000,00		
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	97.105.000,00		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	63.000,00		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti cui: - fondo pluriennale vincolato	(-)	92.513.000,00		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	3.485.000,00		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari estinzione anticipata di prestiti (fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	4.250.000,00		
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		395.000,00	240.000,00	180.000,00

FPV: controllare che il FPV di spesa corrisponda sempre al FPV di entrata dell'esercizio successivo

FPV di spesa: si riferisce al salario accessorio del personale (produttività, risultato) che risulta esigibile nel 2019

Devono essere valorizzati i contributi in c/interessi mutui (es. fondo sviluppo investimenti) da classificare al tit. IV

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	80.000,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	330.000,00		
M) Entrate correnti per estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		1		-

Il saldo finale deve essere maggiore o uguale a ZERO. Non può essere inferiore a ZERO. Il surplus di entrate correnti può finanziare investimenti (margine corrente)

Solo ipotesi espressamente previste per legge (OO.UU., IVA alienazioni beni commerciali, 10% proventi alienazioni per estinzione prestiti)

AmMESSO solo nel primo esercizio della previsioni e nei limiti dettati dall'ordinamento

Devono finanziare investimenti:

- Proventi loculi cimiteriali;
- Proventi sanzioni CdS (solo quota capitale)
- Proventi parcheggi a pagamento (solo quota capitale)
- Entrate non ricorrenti

Contributi agli investimenti (2.03)

sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione" (es. quota oneri di urbanizzazione a favore degli istituti religiosi)

Trasferimenti c/capitale (2.04)

erogazioni effettuate a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, legate a particolari situazioni, quali:

- a) Assunzione di debiti;
- b) Escussione di garanzie;
- c) Altri trasferimenti in c/capitale;
- d) Ripiano disavanzi;

NON POSSONO ESSERE FINANZIATE DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE OVVERO DA DEBITO (vedi prospetto equilibri), salvo i trasferimenti in c/capitale derivanti dall'escussione definitiva delle garanzie, a seguito della quale il debito garantito è posto definitivamente a carico dell'ente

Altre spese c/capitale (2.05)

Vi rientrano:

- a) i rimborsi degli oneri di urbanizzazione;
- b) la restituzione di trasferimenti in conto capitale incassati e non dovuti;
- c) Il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale;
- d) Altri accantonamenti di parte capitale

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		430.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		800.000,00	320.000,00	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		49.540.000,00	39.880.000,00	23.200.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		63.000,00	55.000,00	42.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		80.000,00		-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-		-
L'equilibrio di parte capitale può essere inferiore a ZERO (ovvero negativo) se le spese di investimento vengono finanziate da entrate correnti	(-)		-		-

Ammesso solo nel primo esercizio della previsioni e nei limiti dettati dall'ordinamento

La presenza del FPV di spesa in denota l'applicazione della cronoprogrammata

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il riacc. ordinario, il FPV di entrata deve essere = al FPV di spesa dell'esercizio

MARGINE EQUILIBRO CORRENTE PER INVESTIMENTI

***POSSO FINANZIARE GLI INVESTIMENTI
CON IL SURPLUS DI ENTRATE CORRENTI
(COSIDDETTO AVANZO ECONOMICO O “MARGINE
CORRENTE”)?***



Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		145.000,0 0	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		145.000,0 0	-	-

NOTA BENE: Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON ENTRATE DIFFERITE

Il punto 5.3.5 e 5.3.6 del p.c. all. 4/2 consente di finanziare investimenti con entrate ad esigibilità differita.

Es. n	Es. n+1	Es. n+2	Es. n+3	Es. n+4
ESERCIZI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE			ESERCIZI NON CONSIDERATI NEL BILANCIO	
<ul style="list-style-type: none">> Utilizzo di margini consolidati di entrate correnti> Utilizzo del 50% del gettito derivante da maggiori aliquote o nuove entrate a carattere permanente> Riduzioni permanenti di spesa corrente			60% incassi c/competenza OO.UU. +monetizzazione park ultimi 5 esercizi rendicontati, al netto del FCDE	

L'UTILIZZO DI MARGINI CONSOLIDATI DI ENTRATE CORRENTI

Per la copertura di investimenti imputati su esercizi successivi l'ente può utilizzare **margini consolidati di entrate correnti** risultanti dal prospetto degli equilibri, limitatamente agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, a condizione che l'ente non abbia chiuso gli ultimi due esercizi in disavanzo di amministrazione.

IL MARGINE E' UGUALE AL MINOR VALORE TRA:

- + **MEDIA SALDI CORRENTI DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI CHIUSI (SE POSITIVI)**
- **AVANZO APPLICATO**
- **ACCERTAMENTI DI ENTRATE NON RICORRENTI NON IMPEGNATE**

oppure

- + **MEDIA SALDI CORRENTI DI CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI CHIUSI (SE POSITIVI)**
- **FONDO DI CASSA**
- **INCASSI DI ENTRATE NON RICORRENTI NON IMPEGNATE**

MARGINE EQUILIBRO CORRENTE PER INVESTIMENTI

MARGINE DI PARTE CORRENTE DI COMPETENZA

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		2015	2016	2017	media
Equilibrio di parte corrente (O)		150,00	120,00	90,00	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	30			
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	20			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		100,00	120,00	90,00	103,33
					LIMITE

MARGINE DI PARTE CORRENTE DI CASSA

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		2015	2016	2017	media
Equilibrio di parte corrente (O)		150,00	-10,00	80,00	
fondo di cassa iniziale	(-)				
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti	(-)				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		150,00	-10,00	80,00	0,00
			KO		

MARGINE DI PARTE CORRENTE PREVISIONALE 2018-2020

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		2015	2016	2017	
Equilibrio di parte corrente (O)		145.000			

LE ENTRATE

L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO AL BILANCIO

PC ALL. 4/2, punto 9.2

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.


L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO AL BILANCIO

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione (limitatamente al 1° esercizio)	SI/NO	Note
Avanzo vincolato	SI	Agg.to entro 31/01 prospetto risultato presunto di amm.ne da parte della Giunta comunale relativo ad entrate e spese vincolate
Avanzo accantonato relativo ad accantonamenti risultanti dall'ultimo rendiconto approvato	SI	
Avanzo destinato	NO	=====
Avanzo libero	NO	=====

TIPOLOGIA DI AVANZO

APPL. BILANCIO

VARIAZIONE



L'APPOSIZIONE DI VINCOLI SULLE ENTRATE

La possibilità per l'ente di attribuire vincoli ad entrate che non hanno questa natura è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

**DEVE TRATTARSI DI ENTRATE DI NATURA STRAORDINARIA
ACCERTATE E RISCOSSE**

**L'ENTE NON DEVE AVER RINVIATO LA COPERTURA DEL DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE E DEI DEBITI FUORI BILANCIO**

**L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DEVE RISULTARE DA UNA ESPRESSA E FORMALE
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



Le quote destinate e libere dell'avanzo di amministrazione rappresentano un'entrata straordinaria e quindi possono essere vincolate, se rispettati i requisiti di legge

APPOSIZIONE VINCOLI FORMALI ALLE ENTRATE

L'apposizione di vincoli formali alle entrate, disposto entro il 31/12, se non impegnate a fine esercizio, consente di far confluire tali risorse in avanzo vincolato, con possibilità di applicarlo al bilancio di previsione senza attendere l'approvazione del rendiconto



***SE IL BILANCIO DI PREVISIONE
PREVEDE L'APPLICAZIONE
DELL'AVANZO, ENTRO IL 31/01 LA
GIUNTA DEVE AGGIORNARE IL
PROSPETTO DEL RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE***



***In caso contrario occorre subito approvare una variazione
che azzeri l'applicazione dell'avanzo***

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	€ 17.805,91
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	€ 1.434.512,81
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	€ 28.205.203,06
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	€ 29.433.577,16
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	€ 223.944,62
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	€ 217.836,95
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2015	€ 6.107,67

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	
Fondoal 31/12/N-1 ⁽⁵⁾	
Fondoal 31/12/N-1	
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.107,67
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾ :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

IL PROSPETTO DEL RISULTATO PRESUNTO

Quando deve essere compilato/aggiornato il prospetto?

**APPROVA-
ZIONE
DEL
BILANCIO**

In occasione dell'approvazione del bilancio il prospetto deve essere compilato per determinare il risultato presunto al fine di dimostrare l'importo dell'avanzo/disavanzo applicato

**DOPO IL
BILANCI
O**

(entro il
31/01)

**VARIAZIONE
DI
BILANCIO**

Qualora il bilancio preveda l'applicazione dell'avanzo presunto, la Giunta deve aggiornare entro il 31/01 il prospetto, al fine di confermare gli importi. In mancanza occorre disapplicare l'avanzo

Ogni qual volta, in sede di variazione, e prima dell'approvazione del rendiconto, vengano applicate ulteriori quote di avanzo presunto al bilancio

**ESERCIZIO
PROVVISO-
RIO**

Ogni qual volta, in sede di variazione, e prima dell'approvazione del rendiconto, vengano applicate ulteriori quote di avanzo presunto al bilancio

IL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI


Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come modificata dalla legge di bilancio 2018)

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016, 2017 e 2018** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote**



IL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI

**IL BLOCCO
FINISCE
AL
31/12/2018.**



LA DEROGA AI COEFFICIENTI TARI

Il comma 38 della legge 205/2017 ha prorogato al 2018 l'operatività del comma 652 della legge 147/2013, che prevede la possibilità di derogare ai coefficienti del DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe della TARI. Attualmente nulla si prevede nel DDL di bilancio 2019

Utenze	Coefficienti	Deroga
UTENZE DOMESTICHE	Ka – quota fissa	si può non considerare
	Kb – quota variabile	+/- 50% limiti minimi e massimi
UTENZE NON DOMESTICHE	Kc – quota fissa	+/- 50% limiti minimi e massimi
	Kd – quota variabile	+/- 50% limiti minimi e massimi



Il comma 1093 della legge di bilancio 2019 prevede che anche nel 2019 vi è la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b e 4a e 4b allegato 1 Dpr 158/99

IL CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI

	2014	2015	2016	2017-2018
Ammontare	625 ML	472,5 ML	390 ML	300 ML
% sul 2014	==	75,6%	62,4%	48%
Norma	Art. 1, co. 731, L. 147/2013	Art. 8, co. 10, DL 78/2015 (L. 125/2015)	Art. 1, co. 20, L. 208/2015	Art. 1, co. 439 L. 232/2016
Riparto	DM 6 novembre 2014	DM 22 ottobre 2015	DM 26 maggio 2016	DPCM 10/03/2017



Per il 2019 il fondo non è finanziato e quindi gli enti non possono iscriverlo a bilancio.

IL FONDO DI SOLIDARIETA'

NON SONO PREVISTI ULTERIORI TAGLI. ANZI, DAL 2019 DOVREBBE CESSARE IL TAGLIO DI 560 ML DECISO DAL GOVERNO RENZI

RESTA INVARIATA LA QUOTA PRELEVATA DAL GETTITO IMU

IL PESO DEI FABBISOGNI STANDARD E' CALCOLATO SULLA BASE DEI DATI DEL 2015 (E NON PIU' DEL 2013)

AUMENTA IL PESO DELLE CAPACITA' FISCALI E FABBISOGNI STANDARD

Provvedimento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Legge 208/2015	20%	30%	40%	55%	===	===	===
Legge 232/2016	===	===	40%	55%	70%	85%	100%

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: UNA SIMULAZIONE

	%	2017 %	2018 %	2019 %	2020
B9 Quota di B8 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.		-36.429,62	-36.429,62	-36.429,62	-36.429,62
B9 Quota di B8 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	60	-21.857,77 45	-16.393,33 30	-10.928,89 15	-5.464,44
B10 Quota di B8 per alimentare il riparto perequativo Quota spettante in base a Fabbisogni e Capacità	40	-14.571,85 55	-20.036,29 70	-25.500,73 85	-30.965,18
B11 Fiscale (B11/40*quota annua) Valore risultante dal riparto perequativo della quota B9 in base a capacità fiscale e fabbisogni		-78.091,88	-107.376,34	-136.660,79	-165.945,25
B12 standard		-99.949,65	-123.769,66	-147.589,68	-171.409,69
VARIAZIONE RISPETTO AL 2017			-23.820,01	-47.640,03	-71.460,04



E' comunque prevista una clausola di salvaguardia che contiene le variazioni ad un +/- 4% (al netto della quota compensativa imu-tasi)

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: I COMUNI TERREMOTATI

Il DL 113/2016 prevede l'applicazione graduale della riduzione di 1,2 miliardi di euro introdotta dalla legge n. 190/2014 a carico dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, "beneficiari" in precedenza.

Art. 1, co. 435, L.190/14	Comuni	2015- 2016	2017	2018	2019	2020
Lett. a)	comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	0%	25%	50%	75%	100%
Lett. b)	comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009	0%	25%	50%	75%	100%
Lett. c)	comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara	50%	60%	80%	100%	100%

LE PREVISIONI DELLE ENTRATE: TITOLO I

Che cosa	Criteri
IMU ORDINARIA	<p>Criterio di cassa “allargata” (si considerano tutti gli incassi intervenuti entro la data di approvazione del rendiconto. Le previsioni sono = a:</p> <ul style="list-style-type: none"> + RISCOSSIONI ACCONTO IMU 2018 X 2 + RISCOSSIONI CODE DI GETTITO ANNI PRECEDENTI - QUOTA DI ALIMENTAZIONE FSC - TRATTENUTE PER FSC NEGATIVO <p>= PREVISIONE IMU ANNO 2019-2021 ad aliquote invariate</p>
TASI ORDINARIA	<p>Criterio di cassa “allargata” (si considerano tutti gli incassi intervenuti entro la data di approvazione del rendiconto. Le previsioni sono = a:</p> <ul style="list-style-type: none"> + RISCOSSIONI ACCONTO TASI 2018 X 2 + RISCOSSIONI CODE DI GETTITO ANNI PRECEDENTI <p>= PREVISIONE TASI ANNO 2019-2021 ad aliquote invariate</p>
ADD.LE IRPEF	<p>Criterio di cassa. In alternativa si può utilizzare il criterio di competenza che permette di iscrivere a bilancio una previsione pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> + RISCOSSIONI C/COMP. ANNO 2017 + RISCOSSIONI RESIDUI ANNO 2018 (attualizzato al 31/12) <p>= PREVISIONI DI COMPETENZA</p>
TOSAP/ICP ORDINARIA	<p>Criterio di cassa</p> <p>In alternativa è possibile formulare le previsioni sulla base</p>

LE PREVISIONI DELLE ENTRATE: TITOLO I

Che cosa	Criteri
TARI ORDINARIA	Previsione che garantisca la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, desunti dal PEF
TARI RECUPERO EVASIONE	La tassa va a copertura dei costi del servizio Le sanzioni e gli interessi sono acquisiti a bilancio
ALTRE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	Avvisi che si prevede di notificare entro il 31/12 di ogni anno + eventuali ruoli emessi per riscossione coattiva di avvisi di acc.to non accertati nell'anno di notifica (fino al 2014 compreso)
IMPOSTA DI SOGGIORN O	Criterio di cassa o, in alternativa, sulla base delle denunce delle strutture ricettive

LE PREVISIONI DELLE ENTRATE: TITOLO II

Trasferimento	Criteri
Contributi senza vincolo di destinazione	Si accertano sulla base del provvedimento amministrativo emesso e si imputano nell'esercizio in cui è adottato l'atto. Se non erogati si tengono a residuo
Contributi Ministero interno	Si accertano sulla base delle spettanze pubblicate sul sito. Si mantiene il residuo per le spettanze comunicate e non erogate
Contributi a rendicontazione erogati da PA che adotta il criterio della competenza potenziata	Seguono l'esigibilità della spesa finanziata, salvo che non intervenga l'incasso. E' richiesta la corrispondenza tra accertamenti dell'ente beneficiario ed impegni dell'ente erogante <i>NB: occorre la parifica debiti/crediti e la comunicazione delle variazioni dei cronoprogrammi</i>
Contributi a rendicontazione erogati da soggetti che NON adottano il criterio della competenza potenziata	Seguono l'esigibilità della spesa finanziata, salvo che non intervenga l'incasso. Non è richiesta la corrispondenza tra accertamenti dell'ente beneficiario ed impegni dell'ente erogante

LE PREVISIONI DELLE ENTRATE: TITOLO III

Che cosa	Criteri
Proventi servizi pubblici	Competenza economica
Fitti, canoni	In base alle scadenze di pagamento
Interessi attivi	Competenza economica
Interessi di mora	Criterio di cassa.
Diritti di segret. ecc	Criterio di cassa
Dividendi	Criterio di cassa (o in alternativa di competenza per dividendi deliberati e non erogati)
Rimborsi spese personale	Competenza economica, al fine di far corrispondere l'entrata con la spesa.
Altri rimborsi	Si accertano con la comunicazione che attesta il diritto.

LE PREVISIONI DELLE ENTRATE: TITOLO IV, V e VI

Che cosa	Criteri
MUTUI	Si accertano al momento della stipula del contratto di mutuo quindi occorre prevedere i mutui che si intendono contrarre nell'esercizio. Per i mutui Cassa DDPP occorre prevedere il doppio giro al titolo V entrata e al titolo IV spesa
ALIENAZIONI	Le previsioni sono riferite ad alienazioni il cui rogito viene sottoscritto entro l'esercizio e il pagamento non supera i 12 mesi successivi. L'eventuale caparra si accerta per cassa
PERMESSI DI COSTRUIRE E	Si prevedono sulla base di un trend storico
TRASFERIMENTI	Valgono gli stessi criteri dei trasferimenti correnti

L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2018

460. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.*

L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2018 (comma 460, legge 232/2016)



**Arconet con
la FAQ
28/2018 ha
precisato
che gli oneri
non sono
vincolato né
di
competenza
né di cassa**

realizzazione e alla **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate

interventi di riuso e di rigenerazione

interventi di demolizione di costruzioni abusive

acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano

spese di progettazione

NE CONSEGUE CHE GLI ENTI POSSONO UTILIZZARE I PROVENTI INTEGRALMENTE PER SPESE CORRENTI, PURCHE' RIENTRANTI NELLE FINALITA' SOPRA INDICATE

L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2018

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
<ul style="list-style-type: none">· Strade e parcheggi· Acquedotto, fognatura e depurazione· Rete elettrica, rete gas, rete telefonica· Pubblica illuminazione· Verde attrezzato· Cimiteri	<ul style="list-style-type: none">· gli asili nido;· le scuole materne;· le scuole dell'obbligo;· i mercati di quartiere;· le delegazioni comunali;· le chiese ed altri edifici religiosi;· gli impianti sportivi di quartiere;· i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;· le aree verdi di quartiere.


in relazione a queste opere, gli oneri possono essere utilizzati per la

MAN STRAORDINARIE

MAN ORDINARIE

SPESE PER REALIZZAZIONE

I PROVENTI DELLE ALIENAZIONI




NB: l'eventuale IVA incassata sulla vendita del bene può finanziare in parte corrente il debito IVA da versare all'erario

LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE ALIENAZIONI

NORMA	COSA PREVEDE	NOTE
Art. 1, co. 443, L. 228/2012	<ul style="list-style-type: none"> • SPESE DI INVESTIMENTO • ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI (parte ecced.) 	Dal 2013
DM 2/4/15	Finanziamento del disavanzo straordinario di Dal 2015 amministrazione accertato al 1° gennaio (o precedenti se in parte corrente che di parte avanzo)	
Art. 56-bis, co. 11, DL 69/2013 l'obbligo di ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI dell'ente; Stato (modificato dal INVESTIMENTI DL 78/2015)	PROVENTI VENDITA BENI DELL'ENTE	Superato 10% ad destinarli allo 90% ad
Art. 9, co. 5, d.Lgs. 85/2010	PROVENTI VENDITA BENI FEDERALISMO DEMANIALE: 25% devoluti allo Stato 75% utilizzati per <ul style="list-style-type: none"> • estinzione anticipata dei mutui • investimenti (in assenza di mutui o parte ecced.) 	

UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI 2018-2020 PER
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI
(comma 866 legge 205/2017)



RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI
(comma 867, legge 205/2017)

867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020


DL 78/2015, art. 7

2. Per gli anni dal 2015 al 2020, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Enti	Quota	Anni 2015-2020	Dal 2021
Enti territoriali	Interessi	Spese correnti	Spese correnti
	Capitale		Investimento

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: LIMITE MASSIMO 5/12

Fino al 31/12/2018



5/12
POI DAL 1/1/2019 4/12



Comma 906 della legge di bilancio 2019 non si prevede infatti la proroga della disposizione

CONTRIBUTI PER ENTI “NON VIRTUOSI”

Che cosa	2018	2019	2020
Ammontare contributo	150 ml	400 ml	300 ml
Termine richiesta	20 febbraio 2018	20 settembre 2018	20 settembre 2019
Emanazione decreto	31 marzo 2018	31 ottobre 2018	31 ottobre 2019
Finalità contributo	Opere di messa in sicurezza edifici e territorio		
Termine affid.to lavori	6 mesi dalla emanazione del decreto		
Riutilizzo ribassi d'asta	Anche per altri investimenti entro il 30 giugno es. successivo		
Criteri di attribuzione contributo	Enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione (al netto degli accantonamenti) sulle entrate finali accertate		
Requisito	Non essere destinatari dei contributi ex art. 1, co. 974, l. 208/2015 Avvenuta trasmissione alla BDAP dei dati del rendiconto		
Limite richiesta	Max 5.225.000 euro a comune		
Controllo	Attraverso la BDAP-MOP		

**ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DEI PRINCIPI CONTABILI**

Prospetto equilibri lettera I


Oneri urbanizzazione

Iva alienazioni beni commerciali

10% proventi alienazioni per estinzione prestiti

Solo ipotesi espressamente previste per legge!!

**ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO IN
BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DEI
~~PRINCIPI CONTABILI~~**



- ✓ **Proventi loculi cimiteriali;**
- ✓ **Proventi sanzioni CdS (solo quota capitale)**
- ✓ **Proventi parcheggi a pagamento (solo quota capitale)**
- ✓ **Entrate non ricorrenti**



Solo ipotesi espressamente previste per legge!!

*IL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'*

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
rappresenta un accantonamento di risorse finalizzato ad evitare
l'utilizzo di entrate di difficile o dubbia esazione.

Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:

- a) inesigibilità già manifestatesi;
- b) inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti;
- c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.

MISSIONE	20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	02 - Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
PIANO DEI CONTI	U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE) U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)



Il nuovo principio contabile non prevede espressamente la costituzione di un fondo per la riscossione di crediti di parte capitale perché, solitamente, sono partite collegate alla spesa o a contributi di altri enti ritenuti solvibili, quali gli enti pubblici. In realtà non risulta così scontata la loro esclusione dal calcolo del FCDE, in quanto occorre sempre esaminarne la loro vetustà ed il collegamento ad impegni di spesa correlati.

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FAS
E
1

Individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

FAS
E
2

Calcolare, per ciascuna entrata, la % da applicare al fondo secondo 3 metodi di calcolo differenti

FAS
E
3

Determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate nella fase 2

FAS
E
4

Applicare (eventualmente) la % di abbattimento

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FAS E 1	SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'	NON SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'
	ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche; 2) le concessioni di crediti; 3) i crediti assistiti da fidejussione; 4) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo; 5) i tributi riscossi per conto di altri enti; 6) le entrate tributarie che sono accertate per cassa



Il responsabile finanziario sceglie il livello di analisi (tipologie, categorie o capitoli secondo la classificazione del n.O.) In base a criteri di omogeneita', congruita' e convenienza.

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FAS
E
2

calcolare, per ciascuna entrata di cui alla fase 1), la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, scegliendo tra 3 opzioni

- A. **Media semplice**
- B. **Rapporto tra la sommatoria degli incassi** di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi
- C. **Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti** registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

FAS
E
2

NI
ECCEZIO

Per le entrate accertate per cassa

La media si calcola facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. La procedura si ripete negli anni successivi

Per le entrate di nuova istituzione

Nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Per gli enti che negli ultimi 3 esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione

Il FCDE può essere calcolato facendo riferimento a questi 3 esercizi

LE ENTRATE ACCERTATE PER CASSA

FAS
E
2

Calcolo FCDE su entrata accertata per cassa

ANNO	IMPORTO accertamenti contabili (a)	IMPORTO ruoli emessi non accertati contabilmente (b)	IMPORTO accertamenti totali (c) = (a+b)
2012	66.420,00	40.070,00	108.502,00
2013	72.900,00	36.600,00	111.513,00
2014	117.540,00	74.080,00	193.634,00
2015	172.180,00	=====	172.180,00
2016	158.090,99	=====	158.090,99
2017	98.090,00	=====	98.090,00

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

FAS
E
3

Per rendere meno gravoso l'onere dell'accantonamento al FCDE, il principio contabile ha individuato un metodo transitorio che, partendo dall'assumere nel primo esercizio tutti gli incassi a residuo, ogni anno introduce un'annualità in cui sono considerati i soli incassi in c/competenza + eventuali incassi a residuo es. n+1 su acc. es. n (opzione +1)

Anno di applicazione nuovi principi	Esercizio del bilancio	INCASSI TOTALI	INCASSI COMPET.	Bilancio
1° anno	2015	5 esercizi	=====	2015
2° anno	2016	4 esercizi	1 esercizio	2016
3° anno	2017	3 esercizi	2 esercizi	2017
4° anno	2018	2 esercizi	3 esercizi	2018
5° anno	2019	1 esercizio	4 esercizi	2019
6° anno	2020	=====	5 esercizi	2020

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: METODO ARCONET

FAS
E
3

Arconet, con la FAQ n. 25/2017, ha fornito una interpretazione del principio contabile in base alla quale l'obbligo di considerare i soli incassi in c/competenza (più eventuali incassi a residuo es. n+1) trova applicazione per le sole annualità del quinquennio in cui l'ente applica i principi contabili armonizzati.

Arco temporale per il calcolo della media	Bilancio 2019 elaborato entro il 31 dicembre 2018	
	Ordinario	Opzione +1
Metodo Arconet	2013-2017 (2+3)	2013-2017 con riscossioni 2018 (2+3)
Metodo "alternativo"	2013-2017 (1 + 4)	2012-2016 con riscossioni 2017 (1+4)

Ordinario: per le annualità calcolate secondo il metodo ordinario, incassi competenza

Opzione +1: per le annualità calcolate secondo il metodo ordinario, incassi competenza es X + incassi a residuo es. X+1 su accertamenti dell'esercizio X.

LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

QUINQUENNIO DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12 DELL'ESERCIZIO

Bilanci o di rifer- imento	Quinquennio temporale di riferimento per il calcolo della media (se bilancio approvato entro il 31/12)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanci o 2015	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C					
Bilanci o 2016		<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C				
Bilanci o 2017			<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C			
Bilanci o 2018				<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C		
Bilanci o 2019					<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	
Bilancio 2020						<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C

LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE:

METODO ARCONET

Bilanci o di rifer- imento	Quinquennio temporale di riferimento per il calcolo della media (se bilancio approvato entro il 31/12)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanci o 2015	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C					
Bilanci o 2016		<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C				
Bilanci o 2017			<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C			
Bilanci o 2018				<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C		
Bilanci o 2019					<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	
Bilanci o 2020						<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C
Bilanci o 2021							<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C

LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI PER I QUALI IL PRINCIPIO CONTABILE PREVEDE DI CONSIDERARE GLI INCASSI IN C/COMPETENZA, GLI ENTI POSSONO CONSIDERARE ANCHE GLI INCASSI INTERVENUTI SUCCESSIVO, ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. IN CONTO RESIDUI A VALERE SUGLI

AD ESEMPIO, CON RIFERIMENTO ALL'ANNUALITA' 2015, E' POSSIBILE CONSIDERARE:

- GLI INCASSI IN COMPETENZA 2015;
- GLI INCASSI IN C/RESIDUI INTERVENUTI NEL 2016, A VALERE SUGLI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO 2015.

TALE CRITERIO E' VANTAGGIOSO IN QUANTO PERMETTE DI MIGLIORARE LA % DI RISCOSSIONE, ABBASSANDO QUELLA DEL FCDE.

CHI INTENDE AVVALERSI DI QUESTA FACOLTA', DEVE SLITTARE INDIETRO DI UN ANNO IL QUINQUENNIO TEMPORALE DI RIFERIMENTO.

LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

Bilanci o di riferi- mento	Quinquennio temporale di riferimento per il calcolo della media (se bilancio approvato entro il 31/12)									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanci o 2015	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C					
Bilanci o 2016		<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				
Bilanci o 2017			<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C			
Bilanci o 2018				<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C		
Bilanci o 2019					<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es.	<u>Inc C+R</u> es.	<u>Inc C+R</u> es.	<u>Inc C+R</u> es.	

LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE: METODO ARCONET

Bilanci o di riferi- mento	Quinquennio temporale di riferimento per il calcolo della media (se bilancio approvato entro il 31/12)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanci o 2015	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C					
Bilanci o 2016		<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C				
Bilanci o 2017			<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> es. <u>n+1</u> Acc. C			
Bilanci o 2018				<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> es. <u>n+1</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> es. <u>n+1</u> Acc. C		
Bilanci o 2019					<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> Acc. C	<u>Inc</u> <u>C+R</u> es.	<u>Inc</u> <u>C+R</u> es.	<u>Inc</u> <u>C+R</u> es.	

IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

FAS
E
4

Fino al 2020 gli enti hanno la **facoltà** di ridurre l'importo dell'accantonamento al FCDE del bilancio di previsione, secondo la gradualità di seguito indicata.

FASE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BILANCIO DI PREVISIONE	55%	70%	75%	85%	95%	100%



**ATTENZIONE COMMI
1015-1018 FCDE 2019 AL
80%**

LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO

Tab. 5: Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità al bilancio di previsione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTO- NAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	<i>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)</i>
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.000.000	80.000	150.000	3%

Note per la compilazione:

- nella colonna a) “Stanziamanti di bilancio” devono essere inserite tutte le entrate allocate nel bilancio di previsione, anche quelle relative ad entrate su cui non viene disposto l'accantonamento a fondo crediti;
- nella colonna b) deve essere inserito l'ammontare minimo del FCDE determinato applicando la % di abbattimento;
- il totale della colonna c) deve corrispondere al totale del fondo crediti stanziato nel bilancio di previsione.

Si evidenzia infine che la % indicate alla colonna d) non corrisponde alla % di calcolo del FCDE in quanto rapportata anche sulle entrate per le quali non viene calcolato il fondo crediti.

LE PREVISIONI DI CASSA ED IL FCDE

La formula da utilizzare per elaborare le previsioni di cassa sarà la seguente:

+ PREVISIONI DI COMPETENZA

+ RESIDUI PRESUNTI

-- FCDE DI COMPETENZA

-- FCDE RISULTATO DI AMM.NE

= **PREVISIONI DI CASSA ENTRATE DI DIFFICILE ESAZIONE**

**REGOLA
N. 7**

Nelle previsioni di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione occorre tenere in considerazione il rischio di mancata riscossione rappresentato dal FCDE, portando in detrazione l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione e del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.

LE SPESE

I LIMITI DI SPESA

Voce di spesa	Esclusione se		
	Limite %	Anno	bilancio appro- vato entro il 31/12
studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici 20%	2009	SI dipendenti	
relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e SI rappresentanza	20%	2009	
Sponsorizzazioni		Vietate	SI
Missioni	50%	2009	NO
Attività esclusive di formazione	50%	2009	SI

ALLENAMENTO VINCOLI DI SPESA PER ENTI “VIRTUOSI”

Art. 21-bis DL 50/2017 (Semplificazioni).

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. **A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si**

applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

ALLENAMENTO VINCOLI DI SPESA PER ENTI "VIRTUOSI"

Spese per studi e incarichi di consulenza (20% spesa 2009)

Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (20% spesa 2009)


Divieto di sponsorizzazioni

Spese per attività esclusiva di formazione (50% spesa 2009)

Obbligo di ridurre le spese per la stampa di relazioni e altre pubblicazioni del 50% rispetto al 2009 (DL 112/2008)


ALLENAMENTO VINCOLI DI SPESA

PROBLEMA: riducendosi il paniere di spese soggette a limite, si riducono anche le possibilità di rimodulare i limiti di spesa al fine di espandere la capacità di spesa di altre voci, in particolare quelle per autovetture.



FONDO DI RISERVA


Min 0,3% spese correnti iniziali
Max 2% spese correnti iniziali



FONDO DI RISERVA DI CASSA

Art. 166. Fondi di riserva

2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un **fondo di riserva di cassa** non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.



E' consigliabile istituire un capitolo *ad hoc* con sole previsioni di cassa.

Il Fondo di riserva di cassa è l'unico capitolo della missione 20 che ha previsioni di cassa.

I FONDI PER “PASSIVITA’ POTENZIALI” (FONDI RISCHI)

FONDO PER RISCHI	FONDI PER ONERI
Fondo rischi contenzioso	Fondo TFM sindaco
Fondo passività potenziali	Fondo rinnovi contrattuali
Fondo obbligazioni condizionate	Fondo perdite partecipate
.....	Fondo manutenzioni cicliche
ecc., ecc.	ecc., ecc.

GLI ONERI PER I NUOVI RINNOVI CONTRATTUALI

Il CCNL 21/05/2018 ha validità economica fino al 31/12/2018. Dal 1° gennaio 2019 torna la vacanza contrattuale. Il DDL di bilancio 2019 individua per lo Stato le risorse necessarie a far fronte ai rinnovi contrattuali.

In via presuntiva, fino a quando non sarà emanato l'apposito decreto, gli enti potranno calcolare gli oneri tenendo in considerazione le seguenti % sul MONTE SALARI 2017

Tipologia	Anno 2019	Dal 2020
Incremento nuovo CCNL	0,45%	0,70%
Elemento perequativo	0,1%	0,1%

L'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE

LE PERDITE SULLE PARTECIPATE

DLGS 175/2016

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

**PERDITA ES. PREC. X % DI PARTECIPAZ.
= QUOTA DA ACCANTONARE A BILANCIO**

Risultato negativo esercizio precedente

Perdita di esercizio o risultato finanziario negativo

Margine Operativo Lordo (per società che svolgono SPL economici)

Perdita d'esercizio da bilancio consolidato

Le amministrazioni locali accantonano nel proprio bilancio, tra i fondi vincolati, un importo pari al risultato negativo dell'esercizio precedente, proporzionato alla quota di partecipazione

L'importo è svincolato in caso di

Ripiano della perdita da parte dell'ente

Dismissione della partecipazione

Liquidazione della società

Ripiano effettivo perdite esercizi pregressi

*GLI STANZIAMENTI DI CASSA:
METODO ANALITICO E METODO SINTETICO*

LE PREVISIONI DI CASSA HANNO NATURA AUTORIZZATORIA?

Le previsioni di cassa hanno natura autorizzatoria limitatamente:

- a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l'anticipazione di tesoreria)
- b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).

ENTRATE	Natura autor. prev.ni cassa	SPESE	Natura autor. prev.ni cassa
Tit. I - Entrate tributarie	NO	Tit. I – Spese correnti	SI
Tit. II – Trasferimenti correnti	NO		
Tit. III – Entrate extra-tributarie	NO		
Tit. IV – Entrate in conto capitale	NO	Tit. II – Spese in conto capitale	SI
Tit. V – Entrate riduz. attività finan	NO	Tit. III – Spese incremento attività finan	SI
Tit. VI - Mutui	SI	Tit. IV – Rimborso di mutui	SI
Tit. VII – Anticipaz.istituto tesoriere	NO	Tit. V – Chiusura anticipaz. istituto tesor.	NO
Tit. IX - Entrate servizi conto terzi	NO	Tit. VII – Spese servizi conto terzi	NO

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO.

+

Fondo cassa
iniziale

+

Incassi

-

Pagamenti

=

Fondo cassa finale

\geq


ZERO

VINCOL

0

N.B.

IL SALDO TRA INCASSI E PAGAMENTI
NON DEVE ESSERE IN PAREGGIO!!!



Visto sotto una diversa prospettiva, il vincolo imposto dall'art. 162, comma 6, del Tuel impone che il saldo tra pagamenti ed incassi non sia superiore al fondo cassa iniziale, ovvero:

$$\text{PAGAMENTI} - \text{INCASSI} > 0 = \text{FONDO CASSA INZIALE}$$

COME FORMULARE LE PREVISIONI DI CASSA?

Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzare diversi metodi:

- **metodo analitico:** le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. E' consigliato, anche se ovviamente è più impegnativo e richiede più tempo;
- **metodo sintetico:** generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio: PREVISIONI DI CASSA (CA) uguali a:

PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI ®
PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI PRESUNTI (Rpres)
PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA (CP)

COME FORMULARE LE PREVISIONI DI CASSA?

Volendo utilizzare il metodo sintetico, risulta tuttavia necessario degli
apportare aggiustamenti, tenendo presente:

- › i vincoli imposti dall'ordinamento;
- › capitoli di entrata e di spesa su cui non si può incassare/pagare;
- › altre situazioni note preventivamente che influiscono sulle previsioni di cassa.


1° STEP

$$CA = CO + \text{●}$$



Occorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell'approvazione del rendiconto) necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassa che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 227, co. 6-quater, del Tuel), perché la cassa non può mai superare le previsioni di CO + RE.

2° STEP


Alle previsioni determinate come sopra, si apportano degli aggiustamenti "manuali" tenendo presente alcune reg 



LE REGOLE PER LE PREVISIONI DI CASSA

VINCOLI IMPOSTI DALL'ORDINAMENTO	<p>1) $FoCaIniziale + incassi - pagamenti = FoCaFinale > 0 = a ZERO$</p> <p>2) $CA < 0 = CO + RE$ (punto 11.10 del principio contabile all. 4/2)</p>
CAPITOLI DI ENTRATA CON CASSA = ZERO	<ul style="list-style-type: none">> Avanzo di amministrazione> FPV di entrata di parte corrente> FPV di entrata di parte capitale
CAPITOLI DI SPESA CON CASSA = ZERO	<ul style="list-style-type: none">> Disavanzo di amministrazione> Capitoli intestati ai fondi pluriennali vincolati> Tutti i capitoli della Miss. 20, tranne il fondo di riserva di cassa
ALTRE SITUAZIONI DA VALUTARE	<ul style="list-style-type: none">> Capitoli di entrate di dubbia esigibilità per i quali è previsto l'accantonamento a FCDE ($CA = CO + RE - FCDEComp - FCDERes$)> Capitoli di spesa sui quali vi è un contenzioso in essere> ecc, ecc.

L'articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni all'andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza rientrano nella competenza dell'organo individuato dal medesimo articolo 175.



in base alla competenze attribuite dall'ordinamento

NOTA IMPORTANTE SULLE
PARTITE MODIFICABILI SUI
BILANCI APPROVATI ENTRO IL
31/12



**FONDO CASSA INIZIALE è PRESUNTO SE
CALCOLATO PRIMA DEL 31.12**

**LA COLONNA DEI RESIDUI PRESUNTI SI MODIFICA
FINO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO**

I CONTROLLI SUL BILANCIO

Proponiamo di seguito alcuni controlli da eseguire sul documento di bilancio, utili per verificarne la corretta predisposizione:

EQUILIBRI E PAREGGIO	
Pareggio di bilancio	Totale entrate = Totale spese
	Entrate partite di giro = Spese partite di giro
FPV	FPV di spesa es. n = FPV di entrata es. n+1
	FPV di spesa es. n+1 = FPV di entrata es. n+2
	FPV di spesa es. n+2 = FPV di entrata es. n+3
	da verificare nei seguenti prospetti:
	<ul style="list-style-type: none">➤ Prospetto entrate➤ Prospetto spese➤ Equilibri di bilancio➤ Prospetto di composizione FPV per missioni/programmi
Equilibri di bilancio	Equilibrio corrente (lett. O) > 0 = zero
	Equilibrio capitale (lett. Z) < 0 = zero
	Margine corrente: può essere negativo

I CONTROLLI SUL BILANCIO

COERENZA INTERNA DEL BILANCIO	
Avanzo	Avanzo applicato vincolato al BP es. $n < 0 =$ prospetto risultato presunto (utilizzo quote)
Disavanzo	Disavanzo applicato al BP: pari a ZERO se lett. E del prospetto del risultato presunto $> 0 =$ a ZERO Se lettera E del risultato rendiconto 2017 e lett. E del risultato presunto $> 0 =$ a ZERO no disavanzo applicato al BP
FCDE	FCDE del prospetto allegato al bilancio = FCDE equilibri = Missione 20
CASSA	
Equilibrio di cassa	Quadro generale riassuntivo: Fondo cassa finale $> 0 = 0$
Equilibrio di cassa (o fondo cassa finale)	Riscossioni - Pagamenti + Fondo cassa iniziale $> 0 =$ ZERO
Riscossioni	ENTRATE: Cassa $< 0 =$ Residui + Competenza - FCDE Competenza - FCDE residui
Pagamenti (tranne missione 20)	SPESA: Cassa $< 0 =$ Residui + competenza - FPV di spesa
Missione 20	NO CASSA (tranne fondo di riserva di cassa)
Fondo di riserva di cassa	Fondo di riserva di cassa: $> 0,2\%$ spese finali di cassa